

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2019

Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. (20A00684)

(GU n.24 del 30-1-2020)

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2003, n. 343 recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e in particolare l'art. 16, concernente il Dipartimento per le pari opportunità»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 aprile 2019 di riorganizzazione del Dipartimento per le pari opportunità, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2019, n. 880;

Vista la direttiva del segretario generale del 17 settembre 2018 per la formulazione delle previsioni di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2018 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021;

Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2019 con il quale è stato nominato Ministro senza portafoglio la prof.ssa Elena Bonetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2019, con il quale alla prof.ssa Elena Bonetti è stato conferito l'incarico di Ministro per le pari opportunità e la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2019, con il quale al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari

opportunità, famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza;

Visto l'art. 2, comma 463, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce un Fondo da destinare al piano contro la violenza alle donne;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013 il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 novembre 2017;

Vista la legge 19 luglio 2019, n. 69 recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere» e, in particolare, l'art. 18, che modificando l'art. 5-bis comma 2, lettera d) del citato decreto-legge n. 93, sopprime la riserva di un terzo dei fondi disponibili da destinare all'istituzione di nuovi centri anti violenza e di nuove case-rifugio;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, così come modificato dal citato art. 18 dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri anti violenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonché della necessità di riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case-rifugio in ogni regione;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge finanziaria n. 232 dell'11 dicembre 2016 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri anti violenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attività di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2013-2014 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per il biennio 2015-2016 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° dicembre 2017 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2017 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2018 con cui sono state ripartite le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'annualità 2018 di cui all'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per il riparto delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di riparto delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, incluse le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014 ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 3 commi 2 e 3 del presente decreto;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2019 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2018 che destina al capitolo di spesa 496 «Somme da destinare al piano contro la violenza alle donne», complessivi euro 33.134.276,00;

Tenuto conto dei dati emersi dalla rilevazione su tutto il territorio nazionale dei centri anti violenza e delle case rifugio promossa dal Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito degli accordi di collaborazione sottoscritti con l'Istituto nazionale di statistica (di seguito ISTAT) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (di seguito CNR);

Vista la nota n. 0146825 del 27 novembre 2019 pervenuta via PEC (protocollo DPO 0006964 del 27 novembre 2019), con la quale il coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati aggiornati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto di quanto stabilito in merito agli indirizzi del piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)» nelle riunioni della cabina di regia nazionale del 30 ottobre e del 26 novembre 2019;

Ritenuto di provvedere alla ripartizione delle risorse, individuate secondo la tabella 1, parte integrante del presente provvedimento, per la somma di euro 20.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, attraverso il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio tenuto conto dei criteri di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Ritenuto, altresì, di provvedere con il medesimo provvedimento, in un'ottica di ottimizzazione del sistema, alla ripartizione delle ulteriori risorse individuate secondo la tabella 2 parte integrante del presente decreto, per la somma di euro 10.000.000,00, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 93 del 2013, coerentemente con gli obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l);

Acquisita in data 28 novembre 2019 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. In attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziato per l'anno 2019, in base ai criteri indicati nei successivi articoli.

2. Ai fini della ripartizione e dell'utilizzo delle risorse di cui all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, di cui al successivo art. 2, si applicano le definizioni e i requisiti previsti dal capo I e dal capo II dell'intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 luglio 2014.

## Art. 2

Criteri di riparto per il finanziamento  
dei centri antiviolenza e delle case-rifugio

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, si provvede a ripartire tra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo di euro 20.000.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 5-bis del medesimo decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, in base ai seguenti criteri:

a) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;

b) Una percentuale del 50%, (pari ad euro 10.000.000,00) al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione.

2. Nella programmazione degli interventi di cui al precedente comma le regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui dati Istat del 1° gennaio 2019 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonché sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunità dal coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, le schede programmatiche di cui al successivo art. 4, dovranno indicare gli eventuali interventi previsti per riequilibrare la presenza dei centri anti violenza e delle case rifugio in ogni regione.

5. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente articolo alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 104.452,74 ed euro 262.676,22 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

## Art. 3

Criteri di riparto per il finanziamento degli interventi regionali di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 93 del 2014, lettere a), b), c), e), f), h), i) e l).

1. Le risorse finanziarie del Fondo di cui all'art. 1, per un importo pari ad euro 10.000.000,00 vengono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coerentemente con gli obiettivi declinati dal piano operativo di cui al «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2017-2020)», per gli interventi previsti dall'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), h), i) e l) del citato decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, tenuto anche conto di quanto potrà essere discusso nei tavoli di coordinamento regionali di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, in particolare per il 2019 prioritariamente per i seguenti interventi, secondo le specifiche esigenze della programmazione territoriale:

rafforzare la rete dei servizi pubblici e privati attraverso

interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;

interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;

progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;

azioni di informazione, comunicazione e formazione;

programmi rivolti agli uomini maltrattanti, anche a seguito dell'emanazione di apposite linee guida nazionali.

2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella 2 allegata al presente decreto;

3. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente a euro 84.000,00 ed euro 82.000,00 e' acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota e' versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

#### Art. 4

##### Modalita' di trasferimento delle risorse

1. Il Dipartimento per le pari opportunita' trasferisce alle regioni le risorse indicate nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle stesse, al coordinamento tecnico politiche sociali che, successivamente, provvedera' a trasmettere la documentazione al Dipartimento per le pari opportunita', all'indirizzo di posta elettronica certificata [progettiviolenza@pec.governo.it](mailto:progettiviolenza@pec.governo.it) A detta richiesta, da inviare entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'entrata in vigore del presente decreto, dovra' essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovra' recare, per ciascuno degli interventi di cui agli articoli 2 e 3, del presente decreto:

la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;

il cronoprogramma delle attivita';

la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d) o l'indicazione che tali interventi non sono necessari;

un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

2. Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, secondo gli importi indicati nelle Tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto, entro quarantacinque giorni dall'approvazione, da parte del Dipartimento medesimo, della scheda programmatica di cui al comma 1 del presente articolo.

#### Art. 5

##### Adempimenti delle regioni e del Governo

1. Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati che, direttamente o indirettamente, siano

destinatari delle risorse statali ripartite con il presente decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. A tal fine, tenuto conto anche della necessita' di potenziare il monitoraggio sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 cui concorrono le risorse oggetto del presente decreto, le regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. A tali tavoli potranno partecipare anche rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunita'.

2. Le regioni e tutti gli enti coinvolti, nel caso in cui la gestione degli interventi previsti sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, mettono a disposizione del Dipartimento per le pari opportunita' i dati e le informazioni in loro possesso, al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse nonche' sull'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato piano operativo, secondo le modalita' che saranno individuate dal Dipartimento per le pari opportunita'.

3. Ai fini di dare attuazione all'art. 5-bis, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, anche ai fini di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 5-bis, le regioni presentano altresì, entro il 30 marzo del 2020 una relazione riepilogativa delle iniziative adottate nell'anno solare precedente a valere sulle risorse erogate ed effettivamente impegnate, anche se riferite a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri precedentemente emanati, unitamente al monitoraggio finanziario circa l'utilizzo delle risorse assegnate dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Entro il 30 settembre di ciascun anno le regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita', per il tramite del coordinamento tecnico politiche sociali, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ripartite con il presente decreto nonche' sui lavori dei tavoli di coordinamento di cui al comma 1 del presente articolo, utilizzando a tal fine il format appositamente predisposto dal Dipartimento per le pari opportunita'.

5. Le regioni si impegnano a dedicare un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonche' a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente riparto.

6. Le regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinche' i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

7. Nel caso in cui la gestione degli interventi previsti dal presente decreto sia affidata o delegata dalle regioni ai comuni, alle citta' metropolitane, agli enti di area vasta, agli enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri enti pubblici, dovra' essere assicurato il rispetto delle finalita' e di ogni adempimento stabilito dal presente decreto da ciascuno di tali enti, rispetto ai quali le regioni dovranno esercitare le opportune attivita' di monitoraggio, delle quali daranno evidenza nelle relazioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del presente decreto.

8. Le regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dal presente decreto e ai connessi adempimenti.

9. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni,

secondo le modalita' indicate dal presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2021, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva redistribuzione tra le regioni da effettuarsi secondo i medesimi criteri di cui al presente decreto.

10. L'inosservanza di quanto previsto dai commi da 1 a 5 del presente articolo comporta l'esclusione della regione interessata dal successivo provvedimento di riparto, a valere sul medesimo fondo.

#### Art. 6

##### Azioni a titolarita' nazionale

1. Con ulteriori risorse a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Centro di responsabilita' n. 8, il Dipartimento per le pari opportunita' provvede a programmare e realizzare azioni di sistema volte a dare attuazione agli interventi a titolarita' nazionale previsti dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020 e dal correlato piano operativo.

2. Con le medesime risorse, sono adottate misure volte al potenziamento del monitoraggio e della valutazione degli interventi di cui al presente decreto, anche mediante l'attivazione di specifici servizi di assistenza tecnica.

#### Art. 7

##### Efficacia

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed assume efficacia a far data dalla registrazione degli organi di controllo.

Roma, 4 dicembre 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri  
Il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia  
Bonetti

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2019  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2438

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013) da destinare al potenziamento delle forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalita' omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

TABELLA 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2

Parte di provvedimento in formato grafico

